RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

Art. 47-bis

Istituzione del Ministero e attribuzioni

E' istituito il Ministero della salute. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Versione in vigore dal 13 dicembre 2009, non più in vigore dal 25 marzo 2022 · versione 40

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'organizzazione del Governo
Estremi	Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Titolo	IV — I ministeri
Capo	X-bis — Ministero della salute
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-300-1999/art-47-bis-istituzione-del-ministero-e-attribuzioni/versione/40

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it